



Articolo 61-5 del Codice civile, così come modificato dalla Legge n. 2016-1547:

Ogni persona maggiorenne o minore emancipata che dimostri, attraverso un insieme sufficiente di fatti, che la menzione relativa al proprio sesso negli atti dello stato civile non corrisponde a quello con cui si presenta e con cui è conosciuta, può ottenerne la modifica.

I principali di questi fatti, la cui prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, possono essere:
1° Che si presenta pubblicamente come appartenente al sesso rivendicato;
2° Che è conosciuta come appartenente al sesso rivendicato dal proprio entourage familiare, amicale o professionale;
3° Che ha ottenuto la modifica del proprio nome affinché corrisponda al sesso rivendicato.

Articolo 61-6 del Codice civile, così come modificato dalla Legge n. 2016-1547:

La domanda è presentata dinanzi al tribunale giudiziario. Il richiedente dichiara il proprio consenso libero e informato alla modifica della menzione relativa al proprio sesso negli atti dello stato civile e presenta tutti gli elementi di prova a sostegno della domanda.

Il fatto di non aver subito trattamenti medici, un intervento chirurgico o una sterilizzazione non può costituire motivo di rifiuto della domanda. Il tribunale accerta che il richiedente soddisfa le condizioni previste dall'articolo 61-5 e ordina la modifica della menzione relativa al sesso, nonché, se del caso, dei prenomi, negli atti dello stato civile.

Traduzione a cura di Maria Vittoria Izzi